

Roberta Tatafiore

«Sono a disagio di fronte all'esultanza di tante parlamentari, trovo ripugnante che il Parlamento consideri la violenza sessuale contro le donne un delitto a sé stante. Dovrebbe essere punita dalle leggi esistenti sulle lesioni gravi: il pene che entra violentemente nel corpo femminile è come qualsiasi altra arma», Ida Magli, *l'Unità* 29 ottobre 1995.

Che cosa è successo sulla scena della legge contro la violenza sessuale? Quello che hanno detto e fatto donne e uomini in Parlamento, magistrati, opinioniste, giornalisti, raccontato da una cronista politica spregiudicata.

ISBN 88-7226-302-6



9 788872 263020

MILLELIRE
STAMPA ALTERNATIVA



DE BELLO FALLICO

cronaca
di una
brutta legge
sulla violenza
sessuale



MILLELIRE STAMPA ALTERNATIVA®



Compasso d'Oro 1994

direzione editoriale Marcello Baraghini

copertina Tiziana Piccone

redazione Loredana Genua, Claudia Scauri

MILLELIRE® - Pubblicazione quindicinale, Anno IV, n. 12 del 16/6/1996

Direttore responsabile: Marcello Baraghini

Registrazione Tribunale di Viterbo n. 392 del 30 marzo 1993.

Stampato per conto della Nuovi Equilibri srl

presso la tipografia Union Printing spa (Viterbo) nel mese di maggio 1996

Distribuzione per le edicole:

C.D.S. Nuova Milano srl, Via Leoncavallo, 6 - Trezzano sul Naviglio (MI)

Roberta Tatafiore

DE BELLO FALLICO

cronaca
di una
brutta legge
sulla violenza
sessuale

ADESSO VI RACCONTO

23 maggio 1995, XII legislatura. Popularis legatio est divisa in partes tres. Ovvero: il Parlamento è diviso in tre parti. Settantaquattro deputate presentano la proposta di legge “Norme contro la violenza sessuale”. Trecentoventotto deputati aggiungono le loro firme. Cinque deputate, Fulvia Bandoli, Franca Chiaromonte del PDS, Giovanna Grignaffini eletta tra i progressisti, Tiziana Maiolo, di Forza Italia e presidente della commissione Giustizia, Gabriella Pistone di Rifondazione Comunista, non firmano la proposta. Le tre parti sono chiare: le donne tirano la volata, gli uomini si aggregano, le dissidenti si contano sulle dita.

14 febbraio 1996. Il Senato approva le “Norme contro la violenza sessuale”, legge numero 66. Qualche senatore si defila. Un paio vota contro. Contro votano compatti i senatori di Rifondazione Comunista dietro la capogruppo Ersilia Salvato. E anche la senatrice Francesca Scopelliti di Forza Italia si oppone all’approvazione del testo.

Da maggio '95 a febbraio '96, come cronista di Noi Donne, ho lavorato in sintonia con Bandoli, Chiaromonte, Grignaffini, Salvato e Scopelliti, condividendo le loro valutazioni sulle “Nuove norme” via via che si andavano precisando

nell'iter parlamentare: pessime. Così, approvata la legge, ci siamo incontrate e abbiamo deciso che valesse la pena che io ricostruissi memoria, storia e attualità di questa vicenda.

Susan Brownmiller, femminista americana degli anni ruggenti, diceva che lo stupro è un atto di guerra degli uomini contro le donne. Un Bello fallico, una guerra sul territorio della sessualità. La legge, quella che c'era del Codice Rocco e quella nuova, è uno strumento per tenere sotto controllo la bellicosa sessualità maschile.

Quando le donne si fanno irretire in questa guerra succedono cose strane, insensate. Nelle pagine che seguono, la cronaca.

Emergenza in carta patinata

Nel numero 5 del gennaio 1995, il settimanale femminile *Anna* rinuncia alla modella in copertina e la sostituisce con la scritta STUPRO. All'interno un'inchiesta di denuncia e un appello al Parlamento perché discuta con urgenza le giacenti proposte di legge contro lo stupro. Alle prime firme illustri di Dacia Maraini, Maurizio Costanzo, Rosa e Francesco Alberoni, si aggiungono in breve tempo 200.000 firme, in maggioranza femminili, arrivate per fax, raccolte sui luoghi di lavoro e persino nei banchetti per strada organizzati da anonime volenterose. L'iniziativa di *Anna* mobilita l'opinione pubblica e contemporaneamente la svia perché è tutta centrata sull'emergenza: gli stupri ci sono perché non c'è una legge antistupro. Tanto che a leggere le cronache e i commenti, a vedere i servizi TV, che si susseguiranno per mesi in una escalation, reale ed esaltata, sembra che nel nostro paese lo stupro sia impunito.

Una legge invece c'è: quella del Codice Rocco, un signore fascista e patriarcale degli anni trenta per il quale lo stupro è un reato contro la morale e il buon costume, suddiviso in «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenti», puniti rispetti-

vamente da tre a 10 e da due a otto anni. Per Rocco la vittima è una sorvegliata speciale del Codice e i minorenni sono sotto la patria potestà. I rapporti sessuali con un minore di 14 anni sono reato, anche se consenzienti, e spetta alla famiglia attivare la denuncia. Questa è la legge in vigore quando *Anna* “scende in politica”. Oggi, per l’opinione pubblica contemporanea, la vittima di una violenza sessuale è una persona e per le donne quello che conta è la percezione dell’offesa. Le pene, poi, sono il punto dolente: il minimo di tre anni per lo stupratore riconosciuto, da quando nella giurisprudenza c’è il bilanciamento tra le attenuanti e le aggravanti, sembra poco per un delitto grave come lo stupro. Ma il problema più grosso consiste nel fatto che da quando è in vigore il nuovo Codice di procedura penale (1989) è previsto il patteggiamento, che diminuisce la pena di un terzo. Quando il patteggiamento si collega alla sospensione condizionale della pena può succedere che lo stupratore, pur condannato, eviti il carcere, su decisione del giudice e con il consenso del pubblico ministero. Che cosa vuol dire? Che la vittima non ha voce in capitolo nel patteggiamento. Così, di fronte alla giustizia, si trova espropriata dalla

procedura. Questo, però, non succede in tutti i casi e forse neanche nella maggioranza.

Ho detto «forse» perché la situazione delle sentenze, quando l'appello di *Anna* viene lanciato, nessuno la conosce con esattezza. Buonsenso vorrebbe che le e i parlamentari non cadano nel tranello dell'allarme sociale e del richiamo militante. Se proprio quell'appello li spinge all'azione, dovrebbero, per prima cosa, predisporre un'indagine sui processi per appurare dove e come le parti offese sono danneggiate. Invece c'è incuria dei parlamentari e fretta delle parlamentari: ecco l'occasione per chiudere un conto in sospeso tra donne e Parlamento da ben 17 anni, ecco l'occasione per fare la legge. Una delegazione di *Anna*, l'8 marzo del 1995, si reca dalla presidente della Camera, Pivetti, e le consegna le firme raccolte. «Le donne italiane vogliono la legge», conviene l'imbronciata presidente.

Emergenza in salsa femminista

L'iniziativa della riforma del Codice Rocco parte, è bene ricordarlo, «dalle femministe». Siamo nel 1979: crisi del “compromesso storico”, ma il

PCI è ancora molto forte, e la DC pure. Il terrorismo impazza e l'emergenza pure. Anche in quel lontano 1979 il grimaldello per chiedere una nuova legge sullo stupro è la raccolta di firme. Se ne contano 300.000 in calce alla proposta di legge di iniziativa popolare siglata da due gruppi dell'allora movimento delle donne (il Movimento di Liberazione della Donna e il Collettivo romano di via Pompeo Magno) e dall'UDI, che in quegli anni è ancora una organizzazione di massa. Ma non tutte le femministe condividono quell'iniziativa. Anzi: il movimento politico delle donne si divide proprio per via della legge. Il *Bello fallico* è un'emergenza degli uomini ed è causa di sventura per le donne. Anche la punizione dello stupro è un affare di uomini, che lo regolano con i loro codici e i loro tribunali.

Alle donne non conviene supplire all'inerzia maschile, non conviene farsi promotrici di una legge. Questa è, immediatamente, la posizione della Libreria delle Donne di Milano e di molte altre femministe. Molte non firmano la proposta. Io stessa, per esempio.

Lo spirito del tempo di allora, va ricordato, è fortemente antistituzionale, nel femminismo e nei gruppi politici di sinistra. Ma la critica non deriva solo dalle tendenze anarcoidi. C'è una contraddi-

zione che riguarda la soggettività femminile proprio nell'intenzione di "fare legge" sullo stupro. Le donne che vogliono scrivere la nuova legge anti-stupro vogliono punire meglio gli stupratori o tutelare meglio le vittime? Tutt'e due, è la risposta delle promotrici. Ma proprio qui sta la contraddizione che si rispecchia nella proposta elaborata. Cinque i punti qualificanti: spostamento del reato sotto il capitolo «delitti contro la persona», unificazione dello stupro in un'unica fattispecie, procedibilità d'ufficio e non più su querela della vittima, limitazioni al suo interrogatorio nel processo, ammissione delle associazioni femminili come parti civili accanto alla vittima.

Lo spostamento del reato sotto il capitolo dei delitti contro la persona è l'unico punto trasmesso dalla proposta di legge di iniziativa popolare nella nuova legge recentemente approvata che mi trova non entusiasta ma consenziente. A quel tempo mi sembrava giusta anche l'unificazione del reato (che, vedremo, c'è anche nelle nuove norme). Su questo ho cambiato idea, e spiegherò perché. I punti invece inaccettabili, per me e per molte altre, sono la procedibilità d'ufficio per il reato e la presenza nel processo delle "associazioni femminili".

Sul primo punto: Rocco, sensibile a modo suo alla particolarità sessuata del delitto di stupro, aveva previsto che il reato fosse procedibile a querela, sia pure irrevocabile, perché per lui una vittima di un fatto di sesso tanto autonoma, in fondo, non poteva essere. Le autrici della legge di iniziativa popolare fanno invece della procedibilità d'ufficio la bandiera. Dicono che la vittima è ricattata o ricattabile e qualcun altro deve denunciare al suo posto, anche contro di lei e la sua volontà. Ma noi "femministe critiche" avversiamo anche l'altro punto, quello della presenza delle organizzazioni femminili nel processo, per la contrarietà a istituzionalizzare la solidarietà femminile e perché non ci piacciono le "professioniste della solidarietà alla stuprata". Altre obiezioni, di tipo garantista, alla cosiddetta legge del movimento vengono da donne e uomini (per tutti: Rossana Rossanda, del *Manifesto*, e il magistrato Luigi Saraceni) che criticano quella parte delle norme proposte troppo sbilanciata a favore della tutela della vittima nel processo. È un punto delicatissimo perché è vero che in quegli anni i processi per stupro sono spesso dei veri e propri processi alla vittima. Però, sostengono i e le garantiste, ci sono anche i diritti degli imputati. Se per accertare un fatto bisogna indagare sulle cir-

costanze in cui è avvenuto, né alla pubblica accusa né alla difesa possono essere poste limitazioni. Altra cosa è il cambiamento della cultura giuridica necessaria per non riportare nel processo lo stereotipo sociale che vede nella vittima la complice dello stupratore, sostengono i garantisti. Avranno ragione. Negli anni ottanta/novanta la cultura giuridica sullo stupro cambia. In meglio. Vigente il Codice Rocco.

La partenza del “fare la legge” dal punto di vista delle donne, per le vittime e contro gli stupratori, non è buona. Ma le critiche non vengono ascoltate. Da parte delle promotrici della legge di iniziativa popolare si risponde con toni da “emergenza femminista”: la legge sullo stupro ci vuole. Le parlamentari-unite-per-la-legge, 17 anni dopo, sosterranno la stessa fretta e la stessa necessità.

Insabbiamenti e slittamenti

1980-1981, 1984-1986, 1988-1989: per tre volte il Parlamento ci prova. La legge antistupro che il Parlamento ogni volta si accinge, ma non riesce, ad approvare si differenzia ogni volta in peggio rispetto all’iniziale proposta cosiddetta del movimento. Nel 1980 la deputata comunista An-

gela Bottari è relatrice, in commissione e poi in aula. Il PCI, inizialmente a favore della querela di parte, cambia posizione sotto la pressione del movimento delle donne (ovvero quella parte del movimento che al partito fa comodo riconoscere). La legge che arriva in aula contiene infatti la procedibilità d'ufficio. Inoltre prevede l'unificazione del reato e introduce lo stupro di gruppo (fattispecie, come tutti i reati associativi, sommamente invisibile ai garantisti, per lo meno fino a che non si tratterà dei reati di mafia). In aula però si scatena l'opposizione della DC e del prode Carlo Casini (Movimento per la Vita): non vuole spostare il titolo del reato. Casini propone che lo stupro sia delitto contro il "pudore". Il suo emendamento ottiene la maggioranza. La relatrice si dimette. Sinistra e laici fanno blocco e non si arriva a votare un altro emendamento di Casini, sostenuto da democristiani e fascisti (di allora! Di allora! Oggi sono tutti *post*), che vuole stabilire un nesso esplicito tra pornografia e violenza sessuale.

1984-1986. Angela Bottari ci riprova. Il testo che esce dalla commissione, e che verrà approvato in aula perché la DC si è ammansita, contiene l'orrore del "doppio regime": procedibilità d'ufficio per lo stupro "di strada", querela per quello tra coniugi e conviventi. Altra novità è la

regolazione della sessualità tra minori, con presunta violenza per i rapporti tra minorenni, più o meno come nel Codice Rocco. Il che scatena reazioni, fuori del Parlamento, in chiunque abbia un briciolo di buon senso. C'è poi una norma, che passa quasi inosservata, che consiste nel reato specifico di «atti sessuali commessi in presenza di minori». Siamo alla regolazione della sessualità *tout court*. Come si fa a distinguere quelli che si mettono a scopare davanti a un bambino per “perversione” e quelli che stanno in trenta in una camera e, “normalmente”, scopano davanti ai figli? È il primo segnale di uno slittamento, che sarà sempre più evidente, verso una legge “d’ordine e disciplina”. Verso una torsione sessuofobica: dalla punizione dello stupro al controllo della sessualità. Nel 1986 il testo approda al Senato, dove non si riesce a trovare un accordo. Il senatore Castiglioni, PSI, chiede una «pausa di riflessione». Fine legislatura.

1988-1989. Dal Senato parte l’iniziativa legislativa e il testo viene approvato. Viene eliminato il nefando doppio regime e passa la procedibilità d’ufficio per tutti i casi. Ma quando l’anno dopo la legge arriva alla Camera, c’è un susseguirsi di colpi di scena, dentro e fuori l’aula. Le femministe oppositrici alla legge, quelle della prima ora, al-

cune delle quali nel frattempo sono diventate deputate, assieme a molte altre (ad alcune esponenti comuniste, alla redazione di *Noi Donne* e anche ad alcune donne dell'UDI che hanno cambiato la loro posizione) organizzano una serie di iniziative a favore della querela di parte e contro l'eventuale ripristino del "doppio regime" che sembra profilarsi nel passaggio alla Camera. La posizione per la querela di parte esce dalla minorità. Tanto è vero che a Montecitorio un numero discreto di deputate radicali, verdi, democristiane e della sinistra indipendente (allora propaggine comunista), e alcuni deputati, si esprimono a favore della querela di parte, sia per lo stupro "in famiglia" che per quello "per strada". Alla fine la legge che passa alla Camera è un pastrocchio: doppio regime, adolescenti di 13 anni che non possono fare l'amore con un/una coetanea che superi i 18, presunzione di violenza per atti sessuali in carcere e tra handicappati. E per un soffio non passa la connessione pornografia/violenza sessuale perché anche tra i laici e la sinistra c'è qualche conversione sessuofobica.

L'emendamento sulla pornografia, infatti, quando il testo di legge si trasferisce al Senato, viene ripristinato. A Palazzo Madama salta il "doppio

regime” e il conflitto tra le parti, confusissimo, porta di nuovo al rinvio.

Dal 1989 al 1995 l’iniziativa per la nuova legge contro lo stupro dorme. Sembra narcotizzata sotto i colpi dell’ascesa della Lega e della “rivoluzione” di Mani Pulite.

Donna-persona. Punto

Nella XII legislatura, quella iniziata con “l’era Berlusconi”, proseguita con il “ribaltone” dei perdenti alle elezioni del ’94, con il governo del tecnico Dini e con i tentativi di “governissimo”, il risveglio. Le proposte che vengono presentate, a inizio legislatura, sono prevalentemente di iniziativa femminile e hanno due punti in comune. Il primo è scontato: spostano il reato sotto il titolo dei delitti alla persona. Il secondo è una novità: a fronte dell’unificazione del reato (scompare la differenza tra «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenti») aumentano il minimo e il massimo delle pene. Il record va alla proposta di Giovanna Melandri e Sesa Amici (sinistra): da otto a 13. Mentre la proposta firmata da Tina Lagostena Bassi (la famosa “avvocato delle donne”, passata a destra) prevede da quattro a 13, aumentabile di

un terzo con le aggravanti. Il super record però va a Carla Mazzuca (Patto Segni) con l'ergastolo per il violentatore di un minore di 10 anni. L'aria che tira è "punire è bello" e chi non la pensa così rischia di passare per un residuo organico della cultura permissiva.

Il fatto è che alzare le pene, a fronte di una definizione di reato che consiste nel nominare gli «atti sessuali» estorti con minaccia o abuso, è una scelta irresponsabile. Ho già detto di aver cambiato idea sull'unificazione del reato, cardine della proposta della legge di iniziativa popolare. Allora ero d'accordo, per ragioni di gusto e sensibilità. A nessuna fa piacere immaginare un giudice che, per comminare una pena, deve appurare se c'è stata «congiunzione carnale» o no, il pene è entrato o non è entrato, se costringere una/uno a eseguire un rapporto sessuale orale è un atto di libidine o di più. Per sdegno politico, per ragioni ideologiche, di ideologia femminista, pensavo anch'io, tanti anni fa, che spetti solo alla vittima la definizione di ciò che ha subito. E però oggi mi pongo in maniera ancora più decisa la vecchia domanda: a che cosa serve una legge penale? A fornire uno statuto culturale-ideologico alle vittime o a punire i colpevoli? Dopo aver assistito a tanti processi per stupro, dopo aver ra-

gionato con tante donne, molte delle quali avvocate e magistrato, mi sono convinta che la vittima non trae la forza di imporre al giudice la violenza subita né dall'ideologia né dalla legge, ma da sé stessa e dal rapporto con altre donne. La relazione vincente tra la vittima e la sua avvocatessa, lo sguardo attento, che non vuol dire benevolo, di una magistrato verso la parte offesa, non stanno solo nei film americani. Sono realtà cambiata: non dalla legge, ma dalla pratica. Quando una donna incappa, dopo uno stupro, in un processo per stupro, una definizione ampia e imprecisa del reato subito non l'aiuta né la tutela. Non le assicura la punizione del carnefice, se questo è ciò che lei vuole. Anzi: più ampia è la definizione del reato, più alte sono le pene minime, più il reo ha possibilità di farla franca, perché prima di dare tanti anni di galera i giudici, fortunatamente, ci pensano un po'. Infatti, per evitare questa eventualità nella nuova legge, di cui parlerò più avanti, è stata inventata la subspecie della «minore gravità». Fine della digressione.

Tra le proposte di legge presentate all'inizio della XII legislatura ce ne sono due, una alla Camera e l'altra al Senato, veramente buone: le cosiddette proposte "monoarticolo". Mariangela Grainer (PDS) alla Camera ed Ersilia Salvato e

Edda Fagni (Rifondazione Comunista) al Senato sono le prime firmatarie di una proposta che si limita a spostare il titolo del reato e, per il resto, lascia tutto come è nel Codice Rocco. È una idea minimale e innovativa. Non a caso nasce tra alcune donne di sinistra consapevoli per memoria ed esperienza del profondo conflitto femminile intorno alla legge. Le proposte monoarticolo non sono affatto rinunciatricie, vista l'importanza che hanno nel diritto penale il titolo e la collocazione delle leggi. Inoltre costituiscono una mediazione con quella parte del femminismo che ha privilegiato e privilegia altre pratiche piuttosto che misurarsi con proposte di legge.

Ma proprio queste motivazioni, di semplice buon senso, sono invisibili a quelle parlamentari, di destra, di sinistra, di centro, che ritengono urgente il «misurarsi con la legge», anche quando i presupposti sono così incerti da richiedere grande cautela. Produrre una legge “vera” è per loro l'unico modo di esercitare il mandato di rappresentanza. È un modo conformista e obbediente al diktat dei media sulla politica. Si deve fare quello che ha detto *Anna*: per fermare lo stupro ci vuole la legge. Così vogliono le italiane.

Il partito-delle-donne, la legge-delle-donne

Secondo il quotidiano *La Repubblica*, il “partito” nasce il giorno in cui, sotto i riflettori della TV, una sfilata di deputate annuncia di aver elaborato un progetto unitario. Il partito si presenta nel suo nucleo d'acciaio: Alessandra Mussolini di AN, Giovanna Melandri, progressista, Carla Mazzuca del Patto Segni, Rita Comiso di Rifondazione Comunista, Tina Lagostena Bassi di Forza Italia, Rosa Russo Jervolino dei Popolari, le pidiezzine Anna Finocchiaro, Alberta De Simone, Carol Beebe Tarantelli, Livia Turco e altre. Di lì a pochi giorni si aggiungeranno altre ancora e si arriverà al “gruppone” delle 74 sostenitrici della legge-delle-donne. Il testo inizierà il suo iter, con procedura d'urgenza, nella commissione Giustizia con funzione redigente. Vuol dire che il testo che uscirà da quella sede non potrà essere emendato in aula ma solo approvato, o bocciato, articolo per articolo, e poi complessivamente. Bella mossa. Il partito-delle-donne sa che la legge-delle-donne deve partire e procedere blindata. È il modo, per le deputate, di garantirsi la supremazia nella commissione redigente e di assicurarsi che non si verifichino, nel momento in cui il testo andrà in aula, quei tumulti e trabocchetti che sempre, alla

fine, hanno insabbiato la riforma del Codice Rocco. E per affrontare le trappole al Senato, si affideranno a un pressing ben organizzato. Infatti il testo presentato alla stampa il 23 maggio 1995 è quasi uguale a quello che, dopo l'estate, uscirà dalla commissione redigente e che, sei mesi dopo, verrà approvato definitivamente dal Senato. Questo testo, vedremo, susciterà molte perplessità tra deputati e senatori. Qui ve lo presento, nella versione approvata e nei punti essenziali. Senza commenti. Perché li lascio a Maria Virgilio, avvocatessa in Bologna.

Ovviamente, al primo posto, la collocazione del reato, tra i delitti contro la persona. Poi la definizione del reato e delle pene. La definizione è unica, «atti sessuali» che la vittima è costretta a subire o a compiere. Pena: da cinque a 10 anni. Subspecie della «minore gravità», con la pena diminuita fino a due terzi, ovvero 20 mesi. Questo è il minimo della pena "reale". Normativa sui minori: la legge-delle-donne prevede la violenza presunta tra ragazzi che non hanno compiuto 14 anni. Poi il Senato porterà l'età a 12 anni, e la legge definitiva dice 13 anni, ma il partner non ne deve avere più di 19. La violenza sui minori è procedibile d'ufficio, mentre quella sulla persona è procedibile a querela, con tem-

po sei mesi, irrevocabile e con molte eccezioni che prevedono la procedibilità d'ufficio. Stupro di gruppo: da sei a 12 anni. La norma, nella formulazione delle donne, è criminogena. Per tutti i partecipanti, indipendentemente da quello che hanno fatto, è prevista la stessa responsabilità. Poi al Senato vengono apportati dei distinguo che la Camera conferma. Sono moltissime le garanzie per la tutela delle vittime (minori o no) nel processo, per salvaguardare la loro psiche, l'immagine, eccetera. Tra esse vi è il divieto di «porre domande sulla vita privata e la sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto». Infine, l'obbligo per l'imputato a essere sottoposto ad accertamenti per sospetta trasmissione di malattie sessuali.

Florilegge

(ovvero il florilegio della legge: parliamo di tecnica legislativa e verifichiamo se la legge nuova è migliore della precedente)

di Maria Virgilio, avvocat

- * Condiviso da tutte/i l'inserimento delle norme contro la violenza sessuale tra i delitti contro la persona. Ma non c'era di meglio che collocare le norme dopo il reato «perquisizione e ispezione personali arbitrarie» nel capo che tutela la libertà personale, intesa nel senso di corporeità fisica?
- * L'accorpamento in un'unica figura (discutibile e poco chiara) di «atti sessuali» della vecchia «congiunzione carnale» e degli «atti di libidine violenti» mira a evitare le domande penose per la parte offesa; ma spingono in senso contrario sia la troppo ampia forbice di pena offerta alla discrezionalità punitiva del giudice (da 20 mesi a 10 anni) sia la previsione dell'accertamento anti-Aids che è obbligatorio in tutti i casi in cui le modalità del fatto possono prospettare un rischio di trasmissione della patologia, e dunque obbliga il giudice a una accurata indagine sulle modalità del fatto.

- * A parte l'accorpamento, la definizione della violenza sessuale non si discosta da quella del Codice Rocco: resta ancora impostata sulla modalità della violenza e minaccia, nonostante le diverse sollecitazioni a superare quella definizione a favore della mancanza di consenso. Il verbo usato per descrivere la condotta del reato era, nel Codice Rocco, «costringere» (a congiunzione carnale) o «commettere (atti di libidine) su». Oggi solo «chi costringe o induce ad atti sessuali». Così si è aperto un vuoto di tutela ove il vecchio regime puniva l'abuso sessuale di persona già incosciente per cause indipendenti dal fatto dell'attore. E adesso? Come potrà dirsi che vi sia induzione – e dunque reato – nel fatto del sanitario che abusi sessualmente di un paziente in coma? Né è stata colmata la lacuna, presente nel Codice Rocco, di chi tragga in inganno la persona offesa, non sostituendosi ad altra persona, ma attribuendosi un falso stato o false qualità: per esempio fingendosi medico.
- * Quanto agli atti sessuali con minorenni, è prevista solo l'ipotesi che sia l'autore a compiere atti sessuali con il minorenni. Ma non è stato previsto, e resta perciò impunito, il caso che sia

il soggetto passivo minorenni a essere indotto a compiere atti sessuali sull'autore del reato.

* Si tranquillizzino i propugnatori della procedibilità d'ufficio: a dispetto della norma che sembra prevedere in via generale la regola della procedibilità a querela, sono state previste tante eccezioni in più, rispetto al Codice Rocco, da doversi ritenere che la procedibilità d'ufficio sia la più frequente. Sono punibili d'ufficio ogni caso di violenza di gruppo (anche di minore gravità), nonché la corruzione di minorenni. E anche l'atto consensuale con minorenni sotto i 10 anni. Così pure l'atto sessuale nei confronti di un minorenni sotto i 14 anni. Inoltre, l'aumento del termine per proporre la querela (dai tre mesi previsti dal Codice Rocco a sei mesi) è contraddittorio con l'aver conservato l'irrevocabilità della querela. Se l'ipotesi ritenuta è che la donna è soggetta a pressioni, a maggior ragione lo sarà per tutto il periodo in cui può proporre querela. L'allungamento dei tempi è contraddittorio anche con l'accertamento anti-Aids che, se deve lenire l'angoscia dell'incertezza, può farlo soltanto se svolto immediatamente.

* La norma anti-Aids, comunque la si rigiri, non sta in piedi. Tenuto conto delle conoscenze scientifiche (periodo "finestra", lunga latenza),

non si capisce quale esigenza tuteli e di chi (la vittima? l'imputato? i loro parenti?) un accertamento impostato senza alcuna utilità processuale, obbligatorio comunque anche in assenza di richiesta e contro la volontà degli interessati, previsto con la lunghezza della forma della perizia e quando il processo è in fase già avanzata.

- * Strano l'aumento delle pene! Il minimo (che prima era di due anni per gli atti di libidine) è stato abbassato perché oggi, con l'ipotesi della minore gravità, è di un anno e otto mesi. Dunque, patteggiamento e sospensione condizionale della pena sono consentiti se il giudice ritiene che il caso sia di minore gravità. E sono consentiti anche quando il giudice, pur escludendo la minore gravità, ritenga sussistente l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, conceda le attenuanti generiche e consideri le attenuanti prevalenti sulle aggravanti.
- * Quando la parte offesa è minore di 10 anni, la pena è ugualmente da sette a 14 anni, sia che il fatto avvenga con violenza e minaccia sia che avvenga con il consenso della parte offesa.
- * La pena è uguale, da cinque a 10 anni, indifferentemente se il fatto sia commesso con violenza e minaccia o se vi sia consenso, quando

la parte offesa ha meno di 16 anni. E se la vittima ne ha meno di 14 e l'autore è persona a cui il minore è affidato? La pena è aggravata o no? Ovvero: perché le tipologie soggettive delle circostanze aggravanti non coincidono con quelle degli atti sessuali con minorenni? Non si applica mai la minore gravità alla violenza di gruppo (minimo due persone) che, dunque, è sempre e comunque sanzionata con pena minima della reclusione di sei anni qualunque sia l'atto sessuale compiuto. La pena scende a quattro anni solo nel caso, infrequente, di minima importanza del partecipante nella fase di preparazione. Per contro a tanta severità non è ammissibile violenza di gruppo nelle ipotesi di atto sessuale con minorenni.

- * Si è voluta rafforzare la tutela della riservatezza e si è proceduto nel solito modo con cui il legislatore sa affrontare i problemi: creando una fattispecie di reato che punisce chi divulga le generalità o l'immagine della persona offesa. È prevista come contravvenzione: ma chi si spaventa di una contravvenzione punita da tre a sei mesi?

Mancano totalmente le consuete norme transitorie che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova legge. Quali norme applicare ai fatti

commessi sotto la vecchia legge? Si è già verificato il caso in cui, al posto della abrogata ipotesi di ratto, è stata applicata la norma sul sequestro di persona che ha un minimo di pena inferiore al ratto.

- * Procedura penale *sui generis* quella cui il legislatore si è ispirato: prevede consulenza tecnica e interrogatorio e così dimentica che l'incidente probatorio prevede invece perizia ed esame.

Dulcis in fundo. La nuova legge, nella volontà di tagliare con il passato, abroga espressamente tutte le vecchie norme, enumerandole una a una. Non si capisce perché sia stato salvato solo l'articolo 540, che continua a definire quando vi sia «rapporto di parentela» tra l'attore e la persona offesa in un contesto normativo in cui nessuna norma si riferisce alla precedente.

Effetti speciali

Torniamo alla cronaca. L'effetto partito-delle-donne ha due immediate, sgradevoli conseguenze. I media inzuppano il pane e viene fuori che «tutte le donne» sono rappresentate da que-

ste deputate e da questa legge. Ed eccoci, quasi a fine secolo, tornare a essere rappresentate nelle condizioni del “sesso debole” come all’inizio del secolo: donne come categoria di senza diritti e senza cittadinanza politica, e quindi senza idee proprie e differenti.

Secondo: l’effetto-partito mette a tacere le minoranze dissenzienti. Con la cancellazione o con il sospetto. Il sospetto tocca a Tiziana Maiolo, presidente della commissione Giustizia della Camera. Poiché non firma la legge-delle-donne, e dice apertamente che è brutta, viene subito indiziata di boicottaggio. Si comporterà invece in maniera impeccabile. Dirà in una intervista a *Noi Donne*: «Non mi sono mai sentita tanto poco libera». Avrebbe però potuto prendersi la libertà di non votare la legge che non le piace. Invece non lo farà.

La cancellazione tocca alle tre deputate (due pidiessine, una progressista) che non fanno parte né del “gruppinò” né del “gruppone”. L’*Unità*, nell’esaltato resoconto del 23 maggio, non dice che Fulvia Bandoli, Franca Chiaromonte e Giovanna Grignaffini, il giorno stesso della presentazione della legge-delle-donne, fanno sapere di appoggiare solo la proposta del “monoarticolo” (mentre Mariangela Grainer, che ne è la prima

firmataria, si aggrega alla maggioranza). La “tirannia della maggioranza” fa sì che non ci sarà alcuna possibilità di fare battaglia per far diventare legge la proposta monoarticolo perché nessuno, tranne le tre deputate dissidenti ed Ersilia Salvato al Senato, la prenderà sul serio. In questo meccanismo di cancellazione gioca un ruolo l’onnipotenza propria del legislatore (e della legislatrice, naturalmente) e il suo immaginario efficientista. Lo spirito del fare la legge, una legge “vera”, coglie tutte e tutti e macina consenso come un treno in corsa. Alle 74 firme femminili se ne aggiungono presto altre 328, in prevalenza maschili. Anche questo è uno degli effetti speciali della dittatura del partito-delle-donne e dell’emergenza: mai vista una “intruppata” di queste proporzioni a sostegno di una legge!

Imbarazzo nel palazzo

Le norme contro la violenza sessuale vanno in aula, a Montecitorio, il 26 e 28 settembre 1995, ed è una sceneggiata. Alessandra Mussolini, che è relatrice, chiede a quelle e quelli che sono d’accordo con il testo di non intervenire perché altrimenti non si fa in tempo ad approvarlo. Ri-

nunciano a parlare deputate del calibro di Nilde Iotti, Tiziana Maiolo, Anna Finocchiaro, coordinatrice del “nucleo d'acciaio” che ha elaborato la legge-delle-donne, e altre. Alberta De Simone fa un gesto nobile: chiede, e ottiene, che non sia tolta la parola ai dissidenti. Così finisce che parlano solo loro, sia dalle file dei progressisti e di Rifondazione Comunista che da quelle del Polo, della Lega e dei vari ex DC. Deputati ex magistrati, come Saraceni e Magrone (sinistra), o avvocati, come Benedetti Valentini (destra), ma anche Marco Taradash, del Polo-Riformatori, mettono il dito sulle piaghe delle incongruenze più gravi del testo: l'unificazione del reato con la subspecie della «minore gravità», lo squilibrio delle pene, la presunta violenza tra minori, la nuova fattispecie criminogena della violenza di gruppo. Sembra il risveglio dei belli addormentati. Il famoso avvocato di Forza Italia, Diego Della Valle, invece, dice che la legge è brutta ma deve passare perché l'opinione pubblica lo vuole, e si affida al Senato perché cerchi di migliorarla. Al Senato, al Senato! È la parola d'ordine per quegli ipocriti (la maggioranza) che si rendono conto di quanto la legge sia brutta. Ma la votano perché così si deve fare.

In ottobre il testo va in commissione (questa volta non redigente) al Senato. Ersilia Salvato e

Francesca Scopelliti (Forza Italia), Libero Gualtieri (Sinistra Democratica) e altri tentano di emendare radicalmente il testo per portarne in aula una versione sostanzialmente migliorata, ma non riescono a trovare un accordo con i “blindatori” (anzi, “le blindatrici”) e i loro emendamenti vanno in aula. Ne passano solo due, di quelli presentati, nella seduta plenaria del 13 e 14 dicembre. Uno riguarda lo stupro di gruppo, che mitiga gli eccessi del reato associativo. L'altro emendamento riguarda i minori: gli atti sessuali tra i 12 e i 18 anni non sono considerati violenza presunta. Bastano questi due cambiamenti perché la legge debba tornare alla Camera. Ma in realtà la montagna ha partorito un topolino. Anche nell'aula di Palazzo Madama si sentono sussurri e grida di quelli che, in aula, si chiedono, e chiedono: che senso ha esaminare una legge che tutti dicono brutta e che tanti interventi alla Camera hanno raccomandato di migliorare, se poi tocca lasciare tutto com'è? Ma il partito-delle-donne, anche in Senato, ha solo fretta e l'atmosfera è tale che i più demordono per paura di essere bollati come nemici delle donne. Solo Salvatore e Scopelliti, imperterrite, mettono in votazione tutti i loro emendamenti. E pèrdono. In un clima di svacco la legge passa.

Più frizzante il clima di Montecitorio prima di Natale. Il testo arriva il 21 e 22 dicembre, quando il Parlamento sta smobilitando perché c'è aria di chiusura anticipata di legislatura, e non viene né esaminato né votato. CCD e CDU (gli ex democristiani che stanno con il Polo) fanno ostruzionismo. Vogliono assolutamente ripristinare l'età minima del "sesso libero" a 14 anni ed essere sicuri che la sinistra non rompa le scatole, ovvero che voti contro rischiando di avere la maggioranza. Non credo che lo facciano perché, come scrivono i giornali, «vogliono affossare». Lo fanno per spirito democristiano e per esibire i muscoli, in clima già preelettorale, sia nei confronti della sinistra che dei loro alleati del Polo. Patteggiamenti tra le parti si svolgono frenetici con l'inizio del nuovo anno per far sì che il testo, anche a camere sciolte (ci vuole l'accordo di tutti i capigruppo), possa essere approvato dalla Camera e tornare al Senato prima del "tutti a casa". L'accordo riesce e l'età fissata è a metà fra 12 e 14 anni: 13 anni. È il caso di dire che il Parlamento dà i numeri. Il testo passa alla Camera in una seduta lampo il 7 febbraio 1996. Votano contro, chiedendo la parola, Bandoli, Grignaffini e Chiaromonte. E vota contro tutta Rifondazione Comunista.

Il gran finale è al Senato. L'ex presidente della Repubblica Giovanni Leone (messo in croce da Camilla Cederna, negli anni settanta, per sospetto di ruberie) scrive ai giornali e dice che è un grave errore approvare questa legge così malfatta. L'ex presidente di un sacco di cose e capo dell'ex CAF, Giulio Andreotti, grande inquisito per indizi di associazione mafiosa, viene in aula e dal suo scranno di senatore a vita perora l'approvazione della legge. Gli ha scritto una insegnante di Teramo per dirgli che la legge è un buon compromesso, e lui recita in aula la lettera. Salvato e Scopelliti, fino all'ultimo, controemendano ma, naturalmente, di nuovo perdono. Nella tribuna parlamentare, al momento della distratta approvazione a stragrande maggioranza, Alessandra Mussolini alza le mani con l'indice e il medio a V in segno di vittoria. Accanto a lei sorride soddisfatta Anna De Simone.

Maschi Cuor di Leone

L'unico vero Cuor di Leone, senza ironia, è Franco Corleone, deputato verde. Quando interviene alla Camera, durante la prima seduta plenaria, e si richiama alla cultura femminista da lui

sempre ammirata, quella contro lo spirito del “fare legge”, gli trema la voce. Quel giorno va così: le deputate del partito-delle-donne intimidiscono i maschi, consapevoli del fatto che, con la loro coscienza sporca per mancata autocoscienza, quando si parla di stupro o diventano arroganti o si fanno prendere dal panico. Anche i senatori Gualtieri e Debenedetti (Sinistra Democratica) sono severi verso la legge e, coerenti nel voto, si esprimono con rispetto nei confronti delle avversarie. Negli altri, invece, vedo supponenza e una buona dose di pusillanimità. Tanto è vero che qui di seguito citerò battute da *buvette*, ma non chi le ha pronunciate. Perché solo promettendo loro che mai e poi mai li avrei nominati, questi signori hanno (come dire?) aperto il loro cuore.

C'è un deputato progressista che ha firmato la proposta di legge-delle-donne e poi ne ha dette peste e corna in aula. Ma allora perché l'ha firmata? Perché pensava, con la sua esperienza giuridica, di emendarla nella commissione redigente. Ci va sì e no due volte poi smette, scocciato, perché non c'è spazio per nessun discorso serio e le colleghe non lo stanno a sentire. Il Cuor di Leone supponente smette completamente di impegnarsi. Dice che le colleghe sono poco più che analfabete, ma non disdegna di far loro

un complimento galante se le incontra nel Transatlantico con una gonna nuova.

Anche il Cuor di Leone pusillanime, senatore, vuole convincere le colleghe di partito a emendare radicalmente la legge. Non ci riesce e si defila. In aula fa un intervento pacato e perplesso, ma, al momento di votare in dissenso dal suo gruppo, si alza e se ne va. Un altro, dello stesso gruppo di una delle due *pasdaran* degli emendamenti, Scopelliti, è d'accordo con lei, ma poi l'abbandona nel voto e ironizza sulla sua femminile passionalità. Mi fermo. E dico che mentre le donne, per lo meno, si dividono tra loro apertamente e con schiettezza, gli uomini si tengono allineati e coperti. Per niente imbarazzati, molto tranquillizzati nel vedere che lo stupro se lo regolano le donne. Lodate o sopportate in pubblico, ma prese in giro nei capannelli da bar di maschi soli, nei corridoi e saloni ovattati: «colonnelle», «sergenti di ferro». Così le chiamano. Oltre che Cuor di Leone, anche ipocriti.

Cinque magnifiche perdenti

Non fanno partito e sono di partiti diversi. Le deputate Fulvia Bandoli, Franca Chiaromonte e

Giovanna Grignaffini sono del PDS-progressisti. Al Senato c'è, oltre a Ersilia Salvato di Rifondazione Comunista, Francesca Scopelliti di Forza Italia. Non si muovono come una lobby trasversale, ma si raccordano con i dissidenti esterni all'istituzione. Che non sono pochi: nel mondo politico delle donne, tra le magistrature e soprattutto tra le avvocate. Circola, infatti, fin dalle prime battute dell'iter parlamentare, un documento di magistrature e avvocate bolognesi e milanesi intitolato "Meglio la legge attuale che una cattiva nuova legge". Significativamente lo firmano anche le tre più importanti Case per le donne maltrattate, di Bologna, Milano e Palermo. C'è poi un pronunciamento di Magistratura Democratica che chiede, invano, una audizione al Senato. Mentre, in un convegno organizzato a Roma da Ersilia Salvato e Francesca Scopelliti, la pubblico ministero Diana De Martino dice che, dall'esperienza nel pool antiviolenza presso la Procura di Roma e alla luce dei processi, vede nella legge che sta per essere varata tali incongruenze che difficilmente essa potrà migliorare la posizione della parte offesa. Il problema è che i dissidenti, dentro e fuori il Parlamento, non godono di "buona stampa" perché giornali e TV sono tutti proiettati a esaltare la legge-delle-donne.

Le tre deputate hanno anche il problema di differenziarsi (per non soccombere!) dalle compagne. Pidiessine e progressiste sono infatti quelle che trainano l'operazione legge. Dopo Alessandra Mussolini, naturalmente. In casa PDS-progressisti c'è una tradizione femminista che dovrebbe facilitare il confronto di posizioni. Ma nella realtà questa tradizione è considerata, anche se non proclamata, più un peso che un vantaggio. E c'è una tradizione radicata di obbedienza all'unanimità. L'operazione di differenziarsi e confliggere è particolarmente delicata. Franca Chiaromonte, come femminista, è la più autorevole. Ed è anche quella più lontana dallo spirito del "fare legge" sulla violenza sessuale. Le tocca il compito, e lo svolge molto bene, di gestire il dissenso senza creare fratture incolmabili. Mentre il testo è ancora in commissione redigente, Chiaromonte organizza assieme ad Anna Finocchiaro, che come membro della commissione Giustizia ha una posizione di spicco, un confronto pubblico con tutte, promotrici e dissidenti. Anna Finocchiaro si dichiara disponibile ad accogliere le critiche che sono numerose. Al dunque, nella commissione che redige il testo, il suo impegno si vanifica (o verrà vanificato dalle altre?). Eppure, nell'incontro romano, anche lei ascolta la pubbli-

co ministero Maria Grazia Gianmarinaro che spiega e rispiega la necessità di riformulare l'unificazione del reato, architrave della legge, perché è questo il punto in cui c'è il massimo attrito tra la necessità del diritto di tutelare il corpo della vittima come un corpo-macchina, solo organico, e la necessità della soggettività femminile di porsi, nel diritto, come corpo-mente, non riducibile a pura materia. Gianmarinaro sostiene che se si vuole trovare una formulazione soddisfacente della definizione del reato occorre applicazione, confronto, metodo. E non ci vuole fretta.

Nel clima di emergenza che si respira tra le pidie-sine-progressiste, Fulvia Bandoli scopre che quando sono le donne a giocare, tra loro, la politica succedono cose a lei prima sconosciute. Ed è una bella esperienza per una come lei che ha una storia, nel PCI prima, nel PDS poi, per nulla contaminata dal femminismo. A posteriori dice che il conflitto con le compagne le ha dato molta libertà. Però il silenzio dei compagni di partito, la delega muta alle donne perché «facciano loro» le ha dato un senso di vuoto, come di stare in una "zona grigia". Deresponsabilizzazione degli uomini, eccessiva responsabilizzazione delle donne. Giovanna Grignaffini, che segue la commissione redigente, è colpita dall'immaginario fem-

minile che vi circola: materno. Nota che c'è un clima di separatismo (vent'anni dopo!) che esalta nelle deputate il sentirsi madri che si battono per l'integrità delle figlie. Vere o immaginate. Non è un brutto sentimento, anzi. Ma è talmente poco elaborato che degenera nell'illibertà per le figlie medesime. La normativa sui minorenni la dice lunga. E Irene Pivetti, dopo l'ostruzionismo degli ex democristiani alla Camera contro l'emendamento che abbassa l'età dell'adolescente controllato dalla legge, dichiara al *Corriere della Sera*: «Come donna che può essere madre se mia figlia di tredici anni facesse l'amore con un coetaneo vorrei impedirglielo».

Per Ersilia Salvato il dissenso è più agevole: nel primo voto alla Camera i deputati di Rifondazione Comunista hanno agio di criticare l'aspetto repressivo e punizionista della legge perché la cultura dell'aumento delle pene non è la loro. E poi votano in libertà di coscienza. Difatti, le deputate si dividono quasi in parti uguali, pro o contro, e con discorsi differenziati. Ma sono le compagne di partito che danno a Salvato la spinta più forte. Molte sono femministe e svolgono un serio lavoro di critica all'"operazione legge", dentro e fuori il partito. Soprattutto tra le giovani militanti, dei centri sociali, dei collettivi universitari, c'è un forte

senso di libertà e molto spirito antistituzionale. Che non è certo quello di Salvato, e lei sa dosare con maestria il proprio ruolo parlamentare e di guida per tutto il partito.

Sola, ma imperturbabile, Francesca Scopelliti conduce al Senato la sua battaglia per gli emendamenti. Sola proprio non è: per disegnare con gli emendamenti una legge totalmente alternativa a quella che si sta discutendo, si avvale della collaborazione di Anselma Dell'Olio, esperta del femminismo americano, che ha studiato la legislazione USA. Scopelliti non rinuncia all'idea che una legge "vera" vada fatta: non apprezza il dimenticato "monoarticolo". Propone, però, un impianto del tutto nuovo che comincia con l'iscrizione del delitto di violenza sessuale sotto i reati contro la personalità, intendendo con ciò abbracciare sia la sfera fisica che quella mentale del bene tutelato. Ovvero della vittima. Non propone aumenti di pene, ma di reintrodurre la graduazione del reato che denomina «violenza sessuale» e «molestie sessuali», sostituendo così la brutta dicitura del Codice Rocco. Propone inoltre una serie di aggravanti, tra cui quella della violenza a donna incinta. Per la procedibilità del reato propone la querela revocabile. Infine, e questa mi sembra la parte assolutamente encomiabile

del suo tentativo, vuole abrogare completamente la parte sui minorenni. Finalmente qualcuno dice: che c'entra la violenza sessuale con gli adolescenti? Se si vuole mettere mano all'ordinamento che riguarda la tutela dei minorenni, lo si faccia in altra sede.

A conclusione, se non ci fosse stata la maledetta fretta, donne e uomini del Parlamento avrebbero forse legiferato meglio. Ma la storia non si fa né con i "se", né con i "forse". Così il nostro paese ha un'altra brutta legge sullo stupro, e per di più dopo tanta retorica. Il seguito del *De bello fallico* alle prossime puntate: vedremo la legge all'opera. E purtroppo anche gli stupri.

RIFERIMENTI E RINGRAZIAMENTI

Questa cronaca ha alle spalle tanti giornali letti, libri studiati e importanti relazioni politiche. Per chi voglia approfondire la controversia femminil-femminista sulla legge antistupro, soprattutto dall'ottica che ho qui riportato, vorrei dare alcuni riferimenti. Innanzitutto le cronache parlamentari. Poi le annate di Noi Donne, del Manifesto e (per chi le trova) di Lotta Continua del 1979, 1980 e inizio 1981, e ancora quelle relative ai due successivi iter della legge. Un saggio importante di Daniela Abram, Maria Teresa Semeraro e Maria Virgilio, "Le donne e la legge: tattica e strategia", è apparso in Memoria, rivista di storia delle donne n. 11-12, 1984. Nel libro della Libreria delle Donne di Milano, Non credere di avere dei diritti (Rosenberg & Sellier, 1987), c'è una ricostruzione politica del conflitto tra donne sulla legge. La Libreria ha anche curato una rassegna stampa che va dal 1979 al 1985. Un altro libro importante è quello di Tamar Pitch, Responsabilità limitate (Feltrinelli, 1989).

Per l'ultima fase, nella XII legislatura, fino all'approvazione delle nuove norme, c'è la rassegna stampa settimanale di Noi Donne, con particolare riferimento ai numeri del mensile da feb-

braio 1995 a gennaio 1996 e l'ampio spazio di cronaca e commento critico che, unico tra i quotidiani, ha dato al tema il Manifesto con gli articoli di Ida Dominijanni, Stefania Giorgi, Paola Tavella e la sottoscritta.

Il mio ringraziamento va a Ida Dominijanni, con la quale da anni ho uno scambio politico e professionale sulle questioni della legge. Inoltre: la sua ricostruzione storica "Violenza sessuale: un progetto di legge si aggira da 13 anni", pubblicata sui numeri 5 e 6 di Via Dogana, rivista politica della Libreria delle Donne di Milano (giugno e settembre 1992), è un testo magistrale, ed è stato indispensabile per la cronaca che vi ho qui presentato.

Ringrazio anche Adriana Moltedo per la mediazione editoriale.